



dott. Giovanni Crozzolin

Tel.: 0422/881823 • Fax: 0422/888295

crozzolin@studiocrozzolin.it

www.studiocrozzolin.it

Ai gentili clienti
Loro sedi

Proroga versamenti per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli I.S.A. (indici sintetici di affidabilità fiscale)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il Decreto Crescita, inserito in sede di conversione, **è stata disposta la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP:**

- che **scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;**
- **a favore dei contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569,00 euro;**
- **i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza" (ex. soci di società di persone). ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.**

Nel prosieguo della presente New vengono analizzati:

- ✓ **i contribuenti che possono beneficiare della proroga;**
- ✓ **i versamenti che rientrano nella proroga;**
- ✓ **i termini di versamento in caso di opzione per la rateizzazione.**

Il nuovo termine del 30.9.2019 si applica solo per quest'anno, in deroga alle scadenze ordinarie.

Soggetti interessati dalla proroga dei versamenti

La proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019, **si applica nei confronti dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:**



- **esercitano attività economiche** per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) *che vanno a sostituire gli ormai obsoleti e datati "Studi di Settore"*;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite di a 5.164.569,00 euro.

Soci di società e associazioni "trasparenti"

La disposizione del "decreto crescita" stabilisce che **la proroga in esame interessa anche i soggetti che:**

- **partecipano a società**, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- **devono dichiarare redditi "per trasparenza"** (ex. i soci delle società di persone).

Osserva

Pertanto, **possono beneficiare del maggior termine** di versamento anche:

- i **soci di società di persone**;
- i **collaboratori di imprese familiari**;
- i coniugi che **gestiscono aziende coniugali**;
- i **componenti di associazioni tra artisti o professionisti** (es. professionisti con studio associato);
- i **soci di società di capitali "trasparenti"**.

Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli ISA

La disposizione del "decreto crescita" non prevede invece espressamente **che la proroga si applichi** anche:

- ✓ ai **soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli ISA**, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
- ✓ ai **c.d. "contribuenti minimi"** e ai **contribuenti che applicano il regime forfetario**.

Contribuenti "estranei" agli ISA

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti, rimangono quindi fermi i termini ordinari:

- **dell'1.7.2019** (in quanto il 30 giugno è domenica), **senza maggiorazione di interessi**;
- **ovvero del 31.7.2019** (30 giorni successivi all'1.7.2019), **con la maggiorazione dello 0,4%** a titolo di interesse corrispettivo.

Versamenti che rientrano nella proroga

Rientrano, nella proroga al 30.9.2019, come già detto, **i versamenti:**

- ✓ **risultanti dalle dichiarazioni** dei redditi, IRAP;
- ✓ che **scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019**.



Al riguardo, **deve ritenersi che la proroga si applichi:**

- ✓ a **tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi;**
- ✓ anche ai **versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.**

Rientrano quindi nella proroga i versamenti riguardanti, in particolare:

- ✓ il **saldo 2018** e l'eventuale **primo acconto 2019 dell'IRPEF;**
- ✓ il **saldo 2018** e l'eventuale **primo acconto 2019 dell'IRES;**
- ✓ il **saldo 2018** e l'eventuale **primo acconto 2019 dell'IRAP;**
- ✓ il **saldo 2018** dell'**addizionale regionale IRPEF;**
- ✓ il **saldo 2018** e l'eventuale **acconto 2019 dell'addizionale comunale IRPEF;**
- ✓ il **saldo 2018** e l'eventuale **primo acconto 2019 della "cedolare secca sulle locazioni";**
- ✓ **le altre imposte sostitutive o addizionali** che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- ✓ **versamento del diritto annuale alle Camere di Commercio.**
- ✓ **Versamenti Inps artigiani, commercianti, gestione separata e Cassa di previdenza e assistenza (Cassa geometri).**

Opzione per la rateizzazione dei versamenti (solo tre rate)

Il differimento al 30.9.2019 del termine per i versamenti ha però l'effetto, in caso di opzione per la rateizzazione, **di comprimere a tre il numero massimo delle rate, scadenti:**

- ➔ per i **contribuenti titolari di partita IVA**, il 30.9.2019, il 16.10.2019 e il 18.11.2019 (poiché il giorno 16 cade di sabato);
- ➔ per i **contribuenti non titolari di partita IVA**, il 30.9.2019, il 31.10.2019 e il 2.12.2019 (poiché il 30 novembre cade di sabato).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

